

Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91**Norme per la difesa del suolo. (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21.12.1998)

Titolo I - FINALITÀ	1
Art. 1 - Finalità	1
Titolo II - BACINI REGIONALI	1
Art. 2 - Istituzione dei Bacini regionali	1
Art. 3 - Conferenza di bacino	2
Art. 4 - Comitato Tecnico	2
Art. 5 - Segretario Generale	2
Art. 6 - Segreteria tecnico operativa	2
Titolo III - PIANI DI BACINO	2
Art. 7 - Piani di Bacino. Contenuti	2
Art. 8 - Procedimento per la formazione del Piano di Bacino	3
Art. 9 - Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino	3
Art. 10 - Programmi di Intervento pluriennali	3
Art. 11 - Misure di salvaguardia	4
Titolo IV - RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO	4
Art. 12 - Competenze della Regione	4
Art. 12 bis - Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per tutti gli usi (33) (11)	5
Art. 12 ter - Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque (13)	5
Art. 12 quater - Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali (14)	5
Art. 12 quinquies - Documento annuale per la difesa del suolo (24)	5
Art. 12 sexies - Conferenza permanente per la difesa del suolo (25)	6
Art. 13 - Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile	6
Art. 14 - Competenze provinciali	7
Art. 14 bis - Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica (12)	7
Art. 15 - Competenze comunali (29)	8
Art. 16 - Risorse finanziarie, strumentali ed umane	8
Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	8
Art. 17 - Bacini interregionali	8
Art. 17 bis - Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 12 quinquies (31)	8
Art. 18 - Norme finanziarie	9
ALLEGATO A - Delimitazione Ambiti Territoriali di Difesa del Suolo e Bacini Regionale (Legge 183/1989)	9
ALLEGATO B - Delimitazione Ambiti Territoriali di Difesa del Suolo e Comprensori di Bonifica (ex L.R. 34/1994) (30)	9
ALLEGATO C - Elenco delle opere (31)	9

Titolo I - FINALITÀ*Art. 1 - Finalità*

1. La Regione Toscana, per soddisfare le esigenze di salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni, provvede alla tutela del proprio territorio, in conformità ai principi della legge 18.5.1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione, e realizzazione degli interventi, prevenzione, controllo e manutenzione in materia di difesa del suolo ed in particolare:

a) disciplina ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h), della legge n. 183/1989, l'istituzione dei bacini di rilievo regionale ed interregionale;

b) delimita gli ambiti territoriali di difesa del suolo all'interno dei quali le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate in modo coordinato;

c) definisce i soggetti responsabili ed il procedimento per la formazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;

d) attribuisce le competenze agli enti locali e riordina la struttura regionale per l'esercizio delle proprie competenze;

e) raccorda, in attuazione degli indirizzi del P.R.S. di cui all'articolo 4 della l.r. 9 giugno 1992, n. 26 (Prima attuazione dell'art. 48 dello Statuto), l'attività di difesa del suolo con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale di cui alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e con gli strumenti di programmazione settoriale;

f) disciplina la tutela dell'equilibrio del bilancio idrico ai sensi dell'art. 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Norme in materia di risorse idriche).

Titolo II - BACINI REGIONALI*Art. 2 - Istituzione dei Bacini regionali*

1. I bacini idrografici di rilievo regionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 183/1989, di seguito denominati bacini regionali, sono organizzati secondo i seguenti ambiti, delimitati dalla cartografia allegato A della presente legge nel rispetto delle delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale e interregionale:

a) Toscana Nord.

b) Toscana Costa.

c) Ombrone.

2. Il Bacino regionale del fiume Serchio, individuato quale Bacino regionale pilota con Decreto Interministeriale 1 luglio 1989 ai sensi e

per gli effetti dell'art. 30 della legge 183/1989, al termine della fase sperimentale, sarà incluso nel bacino regionale Toscana Nord.

3. Gli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 sono individuati dalla cartografia di cui all'allegato A della presente legge.

4. Per ogni bacino regionale sono previsti:

- a) Conferenza di bacino.
- b) Comitato tecnico.
- c) Segretario generale.
- d) Segreteria tecnica operativa.

Art. 3 - Conferenza di bacino

1. In ciascuno dei bacini regionali è istituita la Conferenza di bacino, della quale fanno parte tutte le Province, Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco territorialmente interessati. Alla Conferenza partecipa la Regione e possono essere invitati altri enti e soggetti interessati.

2. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Segretario Generale e del Comitato tecnico durante la fase di predisposizione del Piano di Bacino e dei Programmi di intervento pluriennali, al fine di garantire la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di competenza di ciascun ente.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, sono stabilite le modalità di composizione della Conferenza di bacino.

4. La Conferenza di bacino determina le modalità del proprio funzionamento.

5. La Conferenza per il suo primo insediamento viene convocata dal Presidente della Giunta regionale che la presiede fino alla nomina del Presidente, scelto fra i rappresentanti delle Province.

Art. 4 - Comitato Tecnico

1. È istituito, per ciascun bacino regionale, un Comitato Tecnico quale organo di consulenza e supporto tecnico della Giunta Regionale e della Conferenza di bacino. In particolare, il Comitato provvede a:

- a) elaborare il progetto del Piano di bacino, le misure di salvaguardia di cui all'art. 11, il bilancio idrico, i programmi di intervento;
- b) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo.

2. Il comitato tecnico è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da un numero di membri designati dalle province, uno per ciascuna, e da un egual numero di membri scelti fra i dipendenti pubblici con profilo professionale adeguato. (4)

3. Il Comitato Tecnico può essere integrato da esperti di riconosciuta competenza scientifica fino ad un massimo di due, cui è corrisposto oltre al trattamento di missione un gettone di presenza per

la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorità di Bacino nazionali ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

4. Il Comitato Tecnico può invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali e degli Enti Locali.

5. Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le determinazioni del Comitato Tecnico sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

Art. 5 - Segretario Generale

1. Il segretario generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza di bacino, tra i membri del comitato tecnico di cui all'articolo 4, comma 2. (15)

2. Il Segretario Generale:

a) presiede il Comitato Tecnico e adotta gli atti necessari al suo funzionamento esercitando, in conformità alle norme che regolano la dirigenza regionale, le funzioni di funzionario delegato ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1997, n. 14 (Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali);

b) riferisce alla Giunta regionale e alla Conferenza di bacino sullo stato di attuazione del piano di bacino.

3. Il Segretario si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni di un apposita Segreteria Tecnico Operativa.

Art. 6 - Segreteria tecnico operativa

1. La Segreteria tecnico operativa è assicurata dalle competenti strutture della Amministrazione regionale e provvede al complesso delle attività necessarie al funzionamento del Comitato Tecnico.

Titolo III - PIANI DI BACINO

Art. 7 - Piani di Bacino. Contenuti

1. Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque.

2. Il Piano di Bacino acquisisce e concorre a formare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituite dal Programma Regionale di Sviluppo, dal Piano di Indirizzo Territoriale e dai Piani territoriali di Coordinamento di cui alla LR n. 5/1995, nonché dai Piani dei parchi nazionali e regionali.

3. Il Piano di Bacino provvede alla definizione e all'aggiornamento del bilancio idrico nonché alla

adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione dell'art. 3 della legge n. 36/1994, e ai fini di quanto previsto all'art. 12 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81

4. *Abrogato. (9)*

5. Il Piano di Bacino deve contenere il quadro progettuale e prescrittivo nonché la programmazione temporale degli interventi e le relative necessità finanziarie, oltre al quadro conoscitivo e informativo.

6. Il Piano di Bacino può essere redatto e aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica, in attuazione dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 183/1989, come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

7. Al fine di assicurare il coordinamento e i contenuti minimi omogenei dei Piani di bacino la Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche.

Art. 8 - Procedimento per la formazione del Piano di Bacino

1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente della Conferenza di bacino avvia il procedimento di formazione del Piano attraverso la convocazione di una apposita conferenza di programmazione che indica:

- a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del bacino idrogeologico di competenza;
- b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.

2. Il progetto di piano di bacino redatto dal Comitato tecnico viene presentato dal Segretario Generale alla Giunta regionale e al Presidente della Conferenza di bacino, il quale provvede alla trasmissione del progetto di piano alle Province e ai Comuni. Il progetto medesimo è depositato presso i Comuni per la durata di 60 giorni, affinché chiunque possa prenderne visione.

3. La Giunta regionale nomina il Garante dell'informazione nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali così da favorirne la partecipazione.

4. La Giunta regionale dà notizia dell'avvenuto deposito e della nomina del Garante dell'informazione mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale.

5. Entro il termine di cui al comma 2 ogni interessato può presentare alla Provincia o al Comune osservazioni sul progetto di Piano. Il

Comune trasmette alla Provincia le osservazioni ricevute unitamente al proprio parere entro i successivi dieci giorni.

6. Le Province, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, trasmettono le osservazioni pervenute in merito al progetto di Piano e le eventuali proprie osservazioni alla Giunta regionale, anche in relazione ai contenuti del proprio Piano Territoriale di Coordinamento.

7. La Giunta regionale provvede alla adozione del Piano, tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 5 e 6 e degli ulteriori approfondimenti istruttori del Comitato Tecnico, entro i successivi 120 giorni.

8. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva, dopo aver acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale 5/95, appositamente integrato dal dirigente competente in materia di difesa del suolo.

9. Il Piano di Bacino approvato dal Consiglio regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

10. Le modifiche al Piano di Bacino sono approvate con la stessa procedura di cui al presente articolo e con la riduzione alla metà dei tempi di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 9 - Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino

1. Il Piano di Bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale e di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti.

2. Il Piano di Bacino stabilisce inoltre i termini entro cui gli Enti competenti devono procedere all'adeguamento dei piani di cui al comma 1.

3. In attesa dell'adeguamento dei piani e dei programmi di cui ai commi 1 e 2, il Piano di Bacino individua specifiche norme vincolanti immediatamente gli Enti pubblici ed i privati al fine di salvaguardare l'efficacia del Piano di Bacino stesso.

4. Decorsi i termini stabiliti dal Piano di Bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro 180 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente inadempiente.

Art. 10 - Programmi di Intervento pluriennali

1. Il Piano di Bacino si attua attraverso programmi pluriennali di intervento, proposti dal Comitato Tecnico, valutati dal Conferenza di bacino e approvati dal Consiglio regionale.

2. Il programma pluriennale di intervento

individua gli Enti attuatori e determina le risorse finanziarie necessarie da reperire attraverso finanziamenti statali, regionali, comunitari e degli Enti Locali.

3. La Giunta regionale, a fronte di situazioni di necessità ed emergenza, può chiedere al Comitato Tecnico, anche in mancanza del Piano di Bacino, l'elaborazione di programmi transitori secondo criteri e metodi determinati dalla Giunta regionale medesima, sentito il Nucleo di Valutazione di cui all' art. 14 della legge regionale 5/1995

Art. 11 - Misure di salvaguardia

1. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, approva misure di salvaguardia.

2. Le misure di salvaguardia, pubblicate sul BURT, sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli Enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati.

TITOLO IV - RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 12 - Competenze della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione della legge 36/1994, nonché le seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario e non ricomprese tra quelle disciplinate dagli articoli 14, 15:

a) classificazione opere idrauliche;

a bis) omologazione sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti; (2)

a ter) autorizzazioni relative ai manufatti interferenti con le opere idrauliche; (2)

b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell'articolo 12 quinquies; (20)

c) progettazione e realizzazione, ove previsto

dagli atti di programma, delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;

c bis) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi in attuazione dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); (32)

d) abrogata; (5)

e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;

f) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;

g) predisposizione del regolamento per la disciplina delle acque superficiali anche ai fini della determinazione della pubblicità delle medesime.

g bis) individuazione del reticolo idraulico di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del reticolo di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r.34/1994). (21)

g ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le opere di cui alla lettera b), nonché di quelle di cui all'allegato C. (22)

1 bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione:

a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti;

b) della funzione di cui alla lettera g bis), cui provvede il Consiglio regionale. (6)

1 ter. La Giunta regionale provvede con propri atti, sentite le province interessate, alla classificazione delle opere idrauliche in seconda categoria ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). (10)

1 quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti:

a) indirizzi per l'ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa;

b) indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 sexies, comma 1, lettera d bis). (17)

1 quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei limiti delle risorse previste a tal fine dal

documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998, la Giunta regionale può attribuire risorse per la realizzazione di interventi urgenti volti alla difesa del suolo qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque e per evitare danni alle stesse e in generale a persone e immobili. (23)

Art. 12 bis - Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per tutti gli usi (33) (11)

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi, nel rispetto delle priorità previste dalle leggi vigenti.

2. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi. (34)

3. I regolamenti garantiscono la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni.

4. I regolamenti hanno ad oggetto in particolare:

a) la definizione di disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;

b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del d. lgs. 152/2006 (35) ;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

e) la definizione degli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del

d.lgs.152/2006;

f) la definizione degli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alla Regione ed alle autorità di bacino competenti;

g) la definizione di criteri per la costituzione di riserve di acqua;

h) nel rispetto dei principi della legislazione statale, le norme e le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006; (16)

i) abrogata. (36)

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti indirizzi e priorità per l'effettuazione del censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, nel rispetto dei criteri adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006.

Art. 12 ter - Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque (13)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 12 bis, e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/2006 nonché dalla presente legge, spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

Art. 12 quater - Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali (14)

1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 12 bis comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Art 12 quinquies - Documento annuale per la difesa del suolo (24)

1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all'anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012.

2. Il documento definisce:

a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma;

b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;

c) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.

3. Nell'ambito del documento sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all'articolo 12, comma 1 quinquies, della presente legge e di cui all'articolo 27 della l.r. 79/2012.

4. Il documento dà atto dei costi per le attività di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 79/2012.

5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 79/2012.

6. Il documento annuale per la difesa del suolo può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.

Art. 12 sexies - Conferenza permanente per la difesa del suolo (25)

1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime:

a) sul piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012;

b) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;

c) sullo statuto del consorzio di bonifica;

d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'articolo 6 della l.r. 79/2012.

d bis) sugli indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 12, comma 1 quater, lettera b). (39)

2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.

3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 quinquies.

4. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

7. A supporto della conferenza permanente è istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4.

Art. 13 - Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile sulla base della delimitazione degli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui all' art. 2 della presente legge, specificandone denominazione, attribuzioni funzionali e rapporti con il centro direzionale.

2. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1, viene tenuto conto delle funzioni tecnico amministrative riservate alla Regione, della opportunità di assicurare adeguato supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio dei Piani di bacino, delle esigenze connesse all'attuazione della legge regionale 5/1995, delle

generali necessità conoscitive e di verifica in materia di pianificazione territoriale e ambientale.

Art. 14 - Competenze provinciali

1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi dell'art. 12 o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 (26) ed in particolare:

a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, della l.r. 79/2012 ; (27)

b) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;

c) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria, fermo restando quanto previsto all'articolo 23, comma 2, della l.r. 79/2012 (27) nonché delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;

d) compiti di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera g ter), della presente legge; (27)

e) polizia delle acque;

f) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi;

g) fatte salve le competenze regionali in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c bis, (37) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio stesso e l'introito dei relativi proventi, anche nel rispetto dei criteri specifici previsti per le aree demaniali prospicienti le vie navigabili di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); (7)

h) nomina di regolatori per il reparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso

d'acqua riguardi il territorio di più province la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime. (3)

1 bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria di cui al comma 1, lettera c), secondo quanto previsto agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 4 (38) della l.r. 79/2012. (28)

2. Le Province ricomprese in un medesimo ambito territoriale di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al presente articolo in forma coordinata ed in raccordo con le funzioni concernenti la gestione delle risorse idriche integrate di competenza delle corrispondenti autorità di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995 . A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi a garantire l'unitarietà della gestione degli ambiti territoriali di difesa del suolo.

2 bis. Le Province destinano le risorse introitate a seguito delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico al finanziamento dell'organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati, fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 4, della l.r. 79/2012 (27) . (8)

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione da trasmettere alla Giunta regionale. (3)

Art. 14 bis - Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica (12)

1. Le province predispongono un piano di regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del d.lgs. 152/2006, degli indirizzi, degli obiettivi e delle misure definite dal piano di tutela delle acque (PTA), nonché delle esigenze idropotabili, ambientali e produttivi del territorio di riferimento.

1 bis. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) un quadro conoscitivo costituito:

1) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dai piani di bacino e dagli altri atti di pianificazione nazionali e regionali;

2) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico effettuato ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 12 bis;

3) dall'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all'articolo 19 della l.r. 69/2011;

4) dalla localizzazione delle risorse idriche

puntuali, naturali ed artificiali;

5) *dalla localizzazione delle opere e delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;*

6) *dall'individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l'estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal piano di tutela delle acque.*

b) il riparto della risorsa disponibile nei vari usi, nel rispetto e secondo le priorità di cui all'articolo 167 del d.lgs 152/2006;

c) il programma di revisione delle concessioni in essere dimensionato sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;

d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa. (18)

2. *Il piano di cui al comma 1, contiene, altresì, le linee strategiche per la tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull'intero sistema territoriale ambientale e produttivo. Il piano prevede che i provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici tengano conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del d.lgs 152/2006 e dal piano di tutela delle acque. (19)*

3. *Il piano può essere sviluppato per stralci o approfondimenti successivi sulla base delle criticità ed è aggiornato annualmente.*

Art. 15 - Competenze comunali (29)

Abrogato.

Art. 16 - Risorse finanziarie, strumentali ed umane

1. Con atto della Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate, previo confronto con le organizzazioni sindacali, vengono definiti i contingenti di personale e le risorse finanziarie corrispondenti all'attribuzione delle funzioni di cui all' art. 14 , già esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale regionale trasferito si applica la legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 "Trattamento previdenziale del personale regionale" ed i relativi oneri sono a carico della Regione che provvede direttamente all'erogazione. Al predetto personale si applicano inoltre le disposizioni di cui all' art. 22, comma 2, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 41 (Recepimento del

quinto accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario).

3. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie.

4. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997 , che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni conferite dalla Regione in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 .

5. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie.

6. La Regione incentiva, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 4, l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale di difesa del suolo.

Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 17 - Bacini interregionali

1. Per i Bacini interregionali l'organizzazione delle Autorità di Bacino, le procedure di formazione, l'efficacia dei Piani di Bacino, la programmazione degli interventi di attuazione sono disciplinati da atti d'intesa con le altre Regioni interessate, approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale.

2. Per l'utilizzazione dei fondi a disposizione dell'Autorità di bacino il segretario generale opera quale funzionario delegato ai sensi dell'art. 2, lett. c), della legge regionale n. 14/1997.

Art. 17 bis - Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 12 quinquies (31)

1. *In fase di prima applicazione, nelle more dell'approvazione del PAER, il documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 quinquies può essere approvato per stralci, in coerenza con il piano regionale di azione ambientale (PRAA) vigente ai sensi dell'articolo 133 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo, al fine di individuare gli interventi urgenti di cui all'articolo 12 quinquies, comma 2, finalizzati a far fronte a sopravvenute esigenze di carattere straordinario.*

Art. 18 - Norme finanziarie

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

*ALLEGATO A - Delimitazione Ambiti
Territoriali di Difesa del Suolo e Bacini
Regionale (Legge 183/1989)*

*ALLEGATO B - Delimitazione Ambiti
Territoriali di Difesa del Suolo e Comprensori
di Bonifica (ex L.R. 34/1994) (30)*

ALLEGATO C - Elenco delle opere (31)

Note

1. Vedi B.U. 21 dicembre 1998, n. 43, AVVISO: " Ferma restando l'entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."
2. Lettera aggiunta con l.r. 19 gennaio 1999, n. 1 , art 1.
3. Comma prima così sostituito con l.r. 19 gennaio 1999, n. 1 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 46.
4. Comma prima sostituito con l.r. 15 aprile 1999, n. 26 , art. unico, ed ora così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 11.
5. Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.30.
6. Comma prima aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.30, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 43.
7. Lettera prima sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.31, ed ora così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 66, art. 7.
8. Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.31.
9. Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.
10. Comma aggiunto con l.r. 7 febbraio 2005, n. 27 , art. 1.
11. Articolo prima inserito con l.r. 21 maggio 2007, n. 29 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 34.
12. Articolo inserito con l.r. 21 maggio 2007, n. 29 , art. 12.
13. Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 35.
14. Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 36.
15. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 87.
16. Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 88.
17. Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 70, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 12.
18. Comma aggiunto con l.r. 5 giugno 2012, n. 24,

- art. 13.
19. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2012, n. 24, art. 13.
 20. Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 43.
 21. Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 43.
 22. Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 43.
 23. Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 43.
 24. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 44.
 25. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 45.
 26. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 46.
 27. Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 46.
 28. Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 46.
 29. Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.
 30. Allegato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.
 31. Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 10.
 32. Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 80.
 33. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 81.
 34. Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 81.
 35. Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 81.
 36. Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 81.
 37. Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 82.
 38. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 82.
 39. Lettera inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 13.